

Gestione rifiuti semplificata

Riorganizzate le norme su tracciamento, Raee e scavi

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Nuove regole semplificate per gestione di terre e rocce da scavo, tracciamento dei rifiuti e ritiro dei Raee. È quanto promettono tre provvedimenti in materia ambientale in avanzato stato d'esame da parte del legislatore, coincidenti rispettivamente con: lo schema di decreto approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri il 6 novembre 2015 e destinato a riorganizzare la normativa sulla gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, rifiuti e non rifiuti; il disegno di legge cosiddetto «Green economy», licenziato dal senato il 4 novembre 2015 (e ora di nuovo all'esame della camera) che alleggerisce tenuta di registri di carico/scarico rifiuti, formulario di trasporto, Mud e Sistri a favore di determinati operatori; lo schema di decreto Minambiente vidimato dal consiglio di stato in sede consultiva il 6 ottobre 2015 recante le «modalità semplificate» per gestione dei piccoli tecno-rifiuti ritirati dai distributori di nuove apparecchiature nella formula «uno contro zero».

Gestione terre e rocce da scavo. Il decreto in itinere integra la disciplina ex dlgs 152/2006 dettando una precisa definizione di «terre e rocce da scavo» (quali «suolo e il sottosuolo, con eventuali presenze di materiale di riporto conforme» e «derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera») declinando le sottese nuove prescrizioni da osservare in base alla grandezza degli operatori interessati, ossia: cantieri di piccole dimensioni (in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 6 mila metri cubi, anche nel corso di attività o opere soggette a valutazione di impatto ambientale o autorizzazione integrata ambientale, cosiddette Via e Aia); cantieri di grandi dimensioni non soggetti a Via/Aia (produzione superiore a 6 mila metri cubi); cantieri di grandi dimensioni soggetti a Via/Aia (per dimensioni come i precedenti, ma sottoposti alle particolari autorizzazioni in vista delle opere da realizzare). In relazione alle terre qualificabili come sottoprodotti (e dunque gestibili fuori dal regime dei rifiuti), il nuovo provvedimento specifica i requisiti da osservare ex articolo 184-bis, comma 1 del dlgs 152/2006, sancendo in linea generale: il riutilizzo in ossequio a un prodromico piano di riutilizzo confermato

da successiva dichiarazione di avvenuto impiego (con semplificazioni burocratiche progressive in base alla grandezza dei cantieri); il rispetto di requisiti di qualità (specificando anche gli eventuali e ammessi trattamenti di «normale pratica industriale»); le modalità di «deposito intermedio» in attesa di utilizzo (che deve avvenire presso i siti di produzione, destinazione o altri della stessa classe d'uso, nei limiti temporali previsti dal citato piano, in modo separato, segnalato e autonomo rispetto ad altri rifiuti come a eventuali terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani); la necessaria documentazione di corredo al trasporto (per siti di grandi dimensioni sub Via/Aia, rappresentato da apposita modulistica, per altro dal già previsto documento di trasporto o copia del relativo contratto). Prescrizioni particolari anche per il «deposito temporaneo» delle rocce da scavo qualificabili (invece) come rifiuti ai sensi del dlgs 152/2006, in relazione alle quali il decreto impone: limiti temporali (1 anno) e quantitativi (massimo 4 mila metri cubi, 800 se pericolosi); accorgimenti ad hoc per quelle contenenti «Cov» (composti organici volatili); rispetto delle norme dettate per le sostanze pericolose in caso di rifiuti ad alto rischio. Per le terre escludibili ex articolo 185, dlgs 152/2006 dal regime dei rifiuti (in quanto non contaminate e destinate a essere utilizzate nel sito di pro-

duzione) è dal dpr in itinere invece imposto un preventivo controllo qualora provenienti da opere sottoposte a Via. Per le terre prodotte in luoghi oggetto di bonifica e non conformi alle «concentrazioni

soglia di contaminazione» ex dlgs 152/2006 ma comunque inferiori a quelle «di rischio» è invece imposta come condizione di riutilizzo la preventiva autorizzazione delle autorità competenti, ai fini dell'esclusivo loro impiego nella stessa area o sub-area e con rispetto di particolari procedure di caratterizzazione.

Tracciamento semplificato rifiuti. Il primo snellimento previsto dal ddl «Green economy» riguarda la tenuta del formulario di trasporto rifiuti da parte di imprenditori agricoli, delegabile alle cooperative agricole di cui sono soci e che abbiano messo a loro disposizione un sito di deposito temporaneo. Ancora, semplificazioni per i registri di carico/scarico dei rifiuti prodotti nella manutenzione di impianti idrici, con la possibilità per operatori del settore e gestori degli impianti connessi di tenerli presso le sedi di coordinamento organizzativo o equivalente centro previa comunicazione alle autorità di controllo. Novità,

infine, per il tracciamento dei rifiuti a rischio infettivo da parte di specifici operatori. L'ex «Collegato» conferma infatti la vigenza, innovandole e allargandole alle imprese agricole, delle disposizioni di favore previste («pre Sistri») dal dl 201/2011 per servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, istituti di bellezza, attività di tatuaggio e piercing. In materia si sancisce infatti come i suddetti produttori di rifiuti speciali (compresi quelli individuati da codice Cer 18.01.03) coincidenti con aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possano: trasportarli in conto proprio fino a 30 kg al giorno a impianti di smaltimento; adempiere agli obblighi di tenuta dei registri carico/scarico, Mud e «controllo della tracciabilità dei rifiuti» (ossia, Sistri) attraverso la compilazione e conservazione dei formulari di trasporto (presso la loro sede o tramite associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione, mantenendo copia dei dati trasmessi).

Gestione semplificata Raee ritirati «one on zero». Il regolamento del Minambiente arriverà in attuazione dell'articolo 11, comma 3 del dlgs 49/2014, introducendo le «modalità semplificate» (ossia, parzialmente escluse dal regime autorizzativo ex dlgs 152/2006) per ritiro, deposito e trasporto da parte dei distributori di nuove Aee (apparecchiature elettriche ed elettroniche) dei Raee (i rifiuti derivanti da tali apparecchiature) conferiti dagli utilizzatori nella formula «uno contro zero». Il dlgs 49/2014 prevede infatti a monte l'obbligo di ritiro a

titolo gratuito di piccolissimi Raee (di dimensioni esterne inferiori a 25 centimetri) provenienti da nuclei domestici senza il contestuale acquisto di nuove Aee a carico di distributori con superficie di vendita di Aee superiore ai 400 metri quadri. Per godere del regime semplificato (al quale potranno accedere anche i distributori che adottano volontariamente l'«uno contro zero»), i soggetti in questione dovranno innanzitutto informare l'utenza sulla gratuità del ritiro e promuovere campagne informative al fine di incentivarlo. Le modalità di ritiro dovranno essere fondate sull'allestimento di idonei luoghi all'interno dei locali dei punti vendita o in loro immediata prossimità, con predisposizione di appositi contenitori a disposizione degli utilizzatori, facilmente accessibili e individuabili, riparati da agenti atmosferici, tali da tutelare salute e sicurezza e impedire che soggetti terzi possano asportare quanto conferito. Lo svuotamento dei contenitori dovrà avvenire almeno ogni 6 mesi e comunque al raggiungimento dei 1.000 kg di Raee, al fine del loro successivo raggruppamento nel luogo di «deposito preliminare». Il citato deposito preliminare alla raccolta dei Raee per il loro successivo invio a impianti di trattamento dovrà invece essere condotto nel rispetto di condizioni tecniche che consentano la protezione dei Raee, il divieto di accesso a soggetti non autorizzati, la separazione dei Raee «one on zero» dagli altri flussi di tecno-rifiuti, il prelievo dei materiali secondo la tempistica/quantità sopra menzionata. Al fine di alleggerire gli oneri per i distributori, lo schema di dm prevede altresì la possibilità di effettuare detto deposito sia nel luogo di raggruppamento sopra citato sia presso l'analogo luogo previsto per i Raee ritirati nella formula «one on one» (previo rispetto delle particolari regole per quest'ultimo dettate dal dlgs 49/2014). Il trasporto agli impianti di trattamento potrà essere effettuato dagli stessi distributori come da soggetti terzi, in entrambi i casi previa iscrizione all'Albo gestori ambientali (nella speciale categoria semplificata «3-bis» o nelle ordinarie «4» e «5»). Gli obblighi relativi a registri di carico/scarico e formulario di trasporto potranno infine essere soddisfatti tramite la tenuta di una specifica e semplificata modulistica, sulla falsariga di quanto già previsto per la gestione dei Raee ritirati nella storica formula «uno contro uno».

La mappa delle novità in arrivo

Argomento	Provvedimento	Novità
Terre e rocce da scavo	Dpr approvato dal governo il 6/11/2015	Nuove regole in materia di: <ul style="list-style-type: none"> gestione come sottoprodotti; disciplina per deposito temporaneo come rifiuti; utilizzo in siti oggetto di bonifica.
Tracciamento rifiuti	Ddl Green economy approvato dal senato il 4/11/2015 (ora alla camera dei deputati)	Semplificazioni per: <ul style="list-style-type: none"> formulario da parte imprenditori agricoli; registri carico/scarico rifiuti da manutenzione impianti idrici; tracciamento rifiuti a rischio infettivo.
Raee	Dm Ambiente vidimato da consiglio di stato il 6/10/2015	Modalità semplificate per ritiro Raee uno contro zero.

Il primo snellimento previsto dal ddl «Green economy» riguarda la tenuta del formulario di trasporto rifiuti da parte di imprenditori agricoli. Ancora, semplificazioni per i registri di carico/scarico dei rifiuti prodotti nella manutenzione di impianti idrici. Novità, infine, per il tracciamento dei rifiuti a rischio infettivo da parte di specifici operatori